Confederazione Italiana Agricoltori del Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it www.ciavenezia.it



Agosto 2020



Strage di Bologna... 40 anni senza verità!

NOTIZIE FLASH



RECOVERY FUND

All'alba del quinto giorno e dopo 92 ore, i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno raggiunto un accordo sul Recovery Fund al termine del vertice più lungo della storia.

L'intesa è senza dubbio "storica", come l'ha definita Ursula von der Leven, o addirittura "la più importante decisione economica dall'introduzione dell'euro", perché per la prima volta apre la strada all'emissione di debito comune da parte della Commissione europea, su cui ora dovranno esprimersi i Parlamenti nazionali.

L'Italia, come anche nell'iniziale proposta della Commissione, è il Paese che più beneficia degli stanziamenti di Next Generation Eu, ottenendo il 28% del totale: 208,8 miliardi, di cui 82 di sussidi a fondo perduto e 127 di prestiti. Si tratta di ben 36 miliardi in più rispetto alla proposta originaria della Commissione che per Roma aveva previsto uno stanziamento da 173 miliardi. In totale, il piano da 750 miliardi ne prevede **390 a fondo perduto.**

Duro scontro anche sul tema della governance, con i rigoristi che chiedevano la possibilità di veto ai progetti di riforma presentati dai singoli Stati che chiederanno l'accesso ai fondi, ipotesi scartata dall'Italia. (segue a pag.2)

Sommario imprese:

-Proroga al 15 ottobre dello stato d'emergenza

pag.2

-Prodotti di mais e aliquote Iva

pag.3

-Entro il 1° ottobre il domicilio digitale

pag.4

-Spese di sanificazione adeguamento ambienti

<u>lavoro</u> pag.5

-Validità del Durc online

pag.10

-Contributi sospesi: ripresa dal 31/7 al 16/9

pag.11

Sommario persone:

-Tracciabilità oneri detraibili <u>19%</u>

pag.13

-Sospensione processuali

termini

pag. 14

-Ecobonus auto e moto

pag. 15

-Inps: passaggio dal Pin allo Spid

-Smart working: nuovo <u>modello</u>

pag. 18

Scadenzario di agosto

pag.20

(segue da pag.1) "Abbiamo respinto **tentativi insidiosi** di alterare la genuina vocazione di questo progetto europeo inserendo logiche intergovernative e la logica dei veti incrociati – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Conte – Non abbiamo rinunciato a indirizzare la ripresa verso quello che sono degli obiettivi politici ben precisi che condividiamo sia a livello europeo che a livello interno".

La valutazione sul **rispetto delle tabelle di marcia** e degli obiettivi fissati per l'attuazione dei piani nazionali sarà affidata al **Comitato economico e finanziario** (Cef), gli sherpa dei ministri delle Finanze. Se in questa sede, "in via eccezionale", qualche Paese riterrà che ci siano problemi, potrà chiedere che la questione finisca sul tavolo del Consiglio Europeo prima che venga presa qualsiasi decisione: il cosiddetto "super freno di emergenza" richiesto dall'Olanda e dagli altri paesi frugali.

Il **bilancio europeo** 2021-2027 è rimasto a **1.074 miliardi**. Ma i frugali sono stati accontentati con larghi **rebate**, i rimborsi introdotti per la prima volta su richiesta del Regno Unito ai tempi di **Margaret Thatcher** e che con la **Brexit** molti leader Ue avrebbero voluto cancellare.

In alcuni casi sono stati raddoppiati. Alla **Danimarca** sono andati 322 milioni annui di rimborsi (rispetto ai 222 milioni della proposta di sabato), ai **Paesi Bassi** 1,921 miliardi (da 1,576 miliardi), all'**Austria** 565 milioni (da 287) e alla Svezia 1,069 miliardi (da 823 milioni).

La sforbiciata ha ridotto però i **trasferimenti spacchettati tra i programmi**, 77,5 miliardi (rispetto ai 190 pensati dalla Commissione).

In particolare, è stata azzerata la dotazione di **Eu4Healt**, il nuovo programma europeo per la sanità. A farne pesantemente le spese anche il **Just Transition Fund** e il **Fondo agricolo per lo sviluppo rurale**.

Adesso ha detto il Presidente del consiglio, è arrivato il momento di presentare al più presto un **programma di spesa** e riforme che dovrà passare al vaglio dell'Ue per poter definitivamente accedere ai fondi: "Sicuramente abbiamo già predisposto un piano di rilancio, condiviso con i ministri, le forze di maggioranza e presentato al Paese. Adesso abbiamo la necessità di metterci al lavoro da subito per individuare i progetti da presentare per chiedere e ottenere i finanziamenti europei".



PROROGA AL 15 OTTOBRE DELLO STATO D'EMERGENZA

Il Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, ha approvato la **proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre 2020**, con un decreto legge, che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Come indicato dal Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa n. 59, il testo **proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020**, le disposizioni di cui al Decreto legge n. 19/2020 e del Decreto legge n. 33/2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia.

Il presidente Conte ha affermato che si tratta di "una scelta inevitabile e per certi versi obbligatoria" riscuotendo dai Senatori 157 voti favorevoli e 124 contrari oltre a 3 astenuti, dopo una faticosa mediazione.

Oltre a ciò, ci si è accordati sulla possibilità di approvare limitazioni della libertà personali e nuove zone rosse solo con Decreto Legge e non tramite DPCM.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle:

- per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta,
- per la permanenza in servizio del personale sanitario, (segue a pag. 3)

(segue da pag.2)

- per l'assunzione degli specializzandi,
- per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
- disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
- in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica;
- misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
- sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
- per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà;
- semplificazioni in materia di organi collegiali;
- misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- in tema di lavoro agile;
- per l'edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Infine, restano in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.



PRODOTTI DI MAIS E ALIQUOTE IVA

A seguito dell'interpello presentato da una società che commercializza alcuni prodotti, in particolare "*Trinciato di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mai*", in cui chiedeva **chiarimenti sull'esatta aliquota Iva da applicare,** l'Agenzia delle entrate con la Risposta n 221 del 21 luglio 2020, in premessa ha chiarito cosa s'intende per:

- -trinciato di mais: prodotto ottenuto dalla trinciatura della pianta intera (fusto, foglie e pannocchia) nel momento in cui la spiga è allo stadio di maturazione;
- -insilato di mais: s'intende il prodotto derivato dal trinciato di mais che, trasportato all'interno di un'area dedicata viene distribuito in strati orizzontali e compresso tramite pala o trattore e quindi sigillato con uno o più strati di film plastico che viene appesantito con materiali diversi;
- **-pastone di mais:** si ottiene dalla trinciatura esclusivamente della pannocchia. Lo stesso si distingue in due tipologie: il pastone integrale, che contiene oltre alla granella anche una parte di tutolo e di brattee, e il pastone costituito solo dalla granella che viene velocemente ridotto in farina e insilato per evitare fenomeni di ossidazione.

In merito hai primi due (trinciato di mais e l'insilato di mais), sono classificati alla voce SA 2308 00 "Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, (segue a pag.4)

(segue da pag.3) anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove" e più precisamente alla sottovoce della nomenclatura combinata 2308 0090. "Anche il pastone di mais dal punto di vista della classificazione, nonostante la diversa composizione fisica rispetto al trinciato, ricade nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata".

L'Agenzia dopo aver preliminarmente ribadito che il parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei prodotti viene rilasciato "solo dopo un preliminare accertamento del prodotto teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, fornito dalla competente Agenzia delle Dogane" (Circolare 32/E del 2010), le stesse Dogane nella nota 173776 del 9 giugno 2020 ha precisato le definizioni di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais sono rinvenibili alla voce doganale 230800 e alla sottovoce 23080090.

Tale voce corrisponde alla voce doganale 23.06 della precedente tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 90 della Tabella A parte III che prevede l'applicazione dell'aliquota al 10% alle cessioni di "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove".



ENTRO IL 1° OTTOBRE IL DOMICILIO DIGITALE

L'art 37 del DL n.76/2020 (cd "Decreto Semplificazione") rubricato "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti" prevede una serie di novità in tema di comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese.

In particolare, fissa al 1° ottobre 2020 (termine perentorio), come data ultima di comunicazione del domicilio digitale, da parte delle imprese costituite in forma societaria, se non hanno già provveduto.

Inoltre, la dicitura "posta elettronica certificata" è sostituita con "domicilio digitale". L'art 1 del Codice dell'amministrazione digitale definisce il domicilio digitale come:

- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata,
- un servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

così come definito dal Regolamento UE n 910/2014 valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Ulteriori novità apportate dal Decreto Semplificazione, riguardano anche i **poteri del registro delle imprese in caso di omessa comunicazione** dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

La previgente norma prevedeva che tutte le imprese in forma societarie dovevano all'atto della iscrizione al registro, comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Con la novità introdotta, il registro imprese ha potere di sospendere per tre mesi la domanda di iscrizione se l'impresa societaria non abbia iscritto il proprio domicilio digitale. La novità va a sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da euro 103 a euro 1032, per omessa esecuzione di denuncia, con una sospensione in attesa che la domanda sia integrata con il domicilio digitale.

Società

Per quanto riguarda le imprese in forma societaria che non hanno indicato entro il 1° ottobre 2020, il proprio domicilio digitale al registro delle imprese, oppure il cui domicilio sia stato cancellato dall'ufficio, è prevista una sanzione raddoppiata (segue a pag.5)

(segue da pag.4) rispetto a quella di sopra indicata per omessa denuncia. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale.

Se il Conservatore dell'ufficio del registro si accorge della esistenza di un domicilio digitale inattivo, provveda a richiederne la sostituzione entro un mese, al termine del quale procederà alla cancellazione della impresa societaria dal registro imprese (fatta salva la possibilità da parte della società di reclamare presso il giudice del registro contro il provvedimento di cancellazione)

Imprese individuali

Per le imprese individuali, qualora l'ufficio riceva una domanda di iscrizione sprovvista di domicilio digitale può sospendere la stessa in attesa di integrazione. Le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già comunicato il domicilio digitale devono provvedere entro il 1° ottobre 2020. Quelle che non provvederanno entro tale data o che sono state cancellate d'ufficio, saranno sottoposte a sanzione amministrativa che va da euro 10 a euro 516 in misura triplicata, sempre previa diffida ad adempiere entro trenta giorni.

Professionisti

Si stabilisce che i professionisti iscritti agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, comunichino agli ordini o collegi il proprio domicilio digitale.

Gli ordini e collegi pubblicano un elenco riservato, consultabile in via esclusiva telematicamente dalle PA e contente i dati identificativi degli iscritti e il loro domicilio digitale. Per quanto riguarda i revisori legali essi provvederanno alla comunicazione al ministero dell'economia.

Il professionista che non comunica il proprio indirizzo è soggetto obbligatoriamente a diffida a adempiere entro trenta giorni da parte del collegio o del consiglio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza è prevista la sospensione della iscrizione dello stesso.

Infine, l'omessa pubblicazione dell'elenco dei professionisti, la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili ed il loro aggiornamento prevede, stando alle novità legislative, motivo di scioglimento e commissariamento ad opera del Ministero vigilante, del collegio o dell'ordine che dovevano provvedere.



SPESE DI SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO

AMBIENTI DI LAVORO

A partire dal 20 luglio 2020, è possibile comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, riferibili a due crediti d'imposta introdotti dal DL n.34/2020 "Decreto Rilancio" convertito in Legge n.77/2020:

- credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all'articolo 125 del DL n. 34/2020;
- credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del DL n. 34/2020.

Il **modello di comunicazione**, approvato dal provvedimento del Direttore delle Entrate del 10/07/2020, è **valevole per entrambi i crediti d'imposta**, prevedendo **due sezioni separate** in cui indicare distintamente, per ciascun credito:

• le spese ammissibili sostenute dal 01/01/2020 fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo);

(segue a pag.6)

(segue da pag.5)

- le spese ammissibili da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31/12/2020 (spese a preventivo);
- l'importo del credito d'imposta spettante in relazione ad aliquote e limiti specifici di ciascuna agevolazione.

La comunicazione può essere inviata, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Prima di inoltrare il modello, bisogna innanzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi.

Per quanto riguarda il **credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** (*ex* art. 120), al bonus sono ammessi:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. L'elenco delle attività ammesse è riportato nell'allegato 2 del decreto Rilancio e nell'allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020:

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (segue a pag. 7)

(segue da pag.6)

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali.

<u>Fra i beneficiari sono inclusi</u> i **soggetti in regime di vantaggio**, in **regime forfetario** gli **imprenditori** e le **imprese agricole**, che svolgono una delle attività ammissibili;

- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, a prescindere all'attività esercitata.

Tra gli interventi agevolabili rientrano:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti.

La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20/07/2020 al 30/11/2021.

Nel caso in cui sia inviata nel 2021 deve contenere esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Il contenuto della comunicazione prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, l'indicazione del codice dell'attività economica esercitata in luoghi aperti al pubblico, che deve rientrare nei codici Ateco riportati nell'elenco allegato al provvedimento di approvazione del modello.

Viene effettuata una verifica di corrispondenza fra il codice indicato nel modello e quanto precedentemente comunicato dal soggetto beneficiario all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, pena lo scarto della comunicazione.

Il credito d'imposta spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessive (a consuntivo e a preventivo) entro il limite di spesa di 80.000 euro (limite di credito 48.000 euro). Il diritto all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spetta:

- a partire dal 01/01/2021 e non oltre il 31/12/2021;
- dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione.

L'eventuale comunicazione della cessione del credito a terzi può avvenire:

• a decorrere dal 01/10/2020 per comunicazioni delle spese inviate entro il 30/09/2020;

ovvero

• a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese inviate oltre il 30/09/2020.

Si rammenta che, come evidenziato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

<u>Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione</u> (*ex* art. 125) ha una **platea molto più ampia** rispetto al precedente bonus, ulteriormente allargata in sede di conversione del decreto Rilancio. Ne hanno infatti diritto: (*segue a pag.8*)

(segue da pag.7)

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (compresi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività ammissibili);
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione n. 77/2020, sono ammesse al bonus anche le **strutture ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

L'art. 125, DL n. 34/2020, dopo aver abrogato gli artt. 64, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 ha rivisto il bonus in esame, prevedendo **un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di euro 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- sanificazione degli ambienti in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- acquisto di:
 - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - prodotti detergenti / disinfettanti;
 - **DPI** diversi dai precedenti **e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
 - dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20/07/2020 al 07/09/2020.

Il credito d'imposta teoricamente spettante, da indicare nella comunicazione, corrisponde al 60% delle spese complessivamente sostenute nel 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro

L'importo del beneficio indicato in comunicazione rappresenta il contributo massimo fruibile: entro l'11/09/2020 verrà resa nota, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, la percentuale da applicare al credito teoricamente spettante onde rispettare il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 previsto dall'articolo 125, DL n. 34/2020.

Tale percentuale sarà calcolata come rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Di conseguenza il credito d'imposta effettivamente spettante coinciderà con il 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 solo qualora l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dai contribuenti risulti inferiore al limite di spesa di 200 milioni di euro.

Il diritto all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spetta a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante.

Parimenti, la comunicazione della cessione del credito d'imposta può avvenire esclusivamente a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale applicabile.

Utilizzo del credito

La comunicazione delle spese ammissibili è fondamentale per l'accesso e la fruizione dei crediti d'imposta, indipendentemente dalla modalità di utilizzo prescelta:

• come detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; (segue a pag.9)

(segue da pag.8)

- utilizzo diretto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997;
- cessione, anche parziale, del credito d'imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), D.L. 34/2020.

Compilazione del modello

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi, è possibile procedere con la comunicazione dell'ammontare delle spese ammissibili.

Il modello può essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle spese riferite a uno solo dei due crediti d'imposta oppure a entrambi. La comunicazione può essere presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

La compilazione inizia con l'indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta/dei crediti di imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Si prosegue con il riquadro "Rappresentante firmatario della comunicazione" in cui va indicato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (ad esempio, rappresentante legale della società), inserendo il **valore 1** nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il **valore 2** nella casella denominata "Codice carica".

Il **terzo riquadro** è dedicato al credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (*ex* art. 120) in cui deve essere indicato l'**ammontare totale delle spese** sostenute o da sostenere fino al 31 dicembre 2020, specificando:

- <u>in un primo campo</u>, l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. **Ad esempio**, per le comunicazioni inviate il 20 luglio 2020, devono essere riportate le spese sostenute fino al mese di giugno 2020. Se la comunicazione è sottoscritta nel 2021, nel campo vanno indicate le spese sostenute nel 2020 e non va compilato il campo successivo. La **compilazione** di questo campo è **obbligatoria**, se non viene compilato il campo successivo;
- <u>in un secondo campo</u>, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è **obbligatoria**, se non è stato compilato il campo precedente.

Deve essere poi indicato l'importo del credito di imposta (arrotondato all'unità di euro), pari al 60% dell'importo riportato nel campo "Totale spese". Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (*ex* art. 120) spetta per un importo complessivo di spese ammissibili **non superiore a 80.000 euro.** Nel caso in cui dette spese siano superiori a tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite di 48.000 euro (60% di 80.000 euro).

Il **quarto riquadro** è invece relativo al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispostivi di protezione (*ex* art. 125). Anche in tal caso deve essere indicato il totale delle spese già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, riportando:

- <u>in un campo</u> l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non viene compilato il campo successivo;
- <u>in un secondo campo</u>, l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

Anche in tal caso dovrà essere indicato l'importo del credito di imposta (arrotondato all'unità di euro), pari al 60% dell'importo riportato nel campo "Totale spese".

(segue a pag. 10)

(segue da pag.9) Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispostivi di protezione (ex art. 125) non può superare l'**importo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario. Nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Occorre inoltre, tener presente che l'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile potrà essere minore di quanto indicato. Ai fini del rispetto dello **stanziamento** previsto del decreto Rilancio per il credito di imposta (pari a **200 milioni di euro**), secondo quanto indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 259854/2020, l'importo del credito che sarà riconosciuto sarà pari al credito d'imposta richiesto, moltiplicato per la **percentuale** che verrà resa nota con apposito provvedimento dell'Agenzia, che sarà emanato **entro l'11 settembre 2020**.

Entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, l'Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Rinuncia

Entro i termini finali per la comunicazione delle spese (7 settembre 2020 per il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispostivi di protezione ex art. 125 e 30 novembre 2021 per il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120) è possibile:

- inviare una **nuova comunicazione**, che **sostituisce integralmente** quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta e la comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima comunicazione;
- presentare la **rinuncia integrale** al credito d'imposta precedentemente comunicato.

In caso di opzione per la cessione del credito d'imposta, possibile fino al 31/12/2021, sarà cura del cedente comunicarla con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario del credito sarà successivamente tenuto a comunicarne l'accettazione utilizzando le medesime funzionalità.



L'Inps, con messaggio n. 2998 del 30 luglio 2020, ha reso noto che i Durc *on line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 avranno validità fino al 29 ottobre 2020.

La conversione in legge (L. 77/2020) del DL n. 34/2020, ha disposto la soppressione dell'articolo 81, comma 1 del decreto, con effetto dal 19 luglio 2020: pertanto, i Durc *on line* con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati all'articolo 103, comma 2, DL n. 18/2020, conservano la loro validità **per i 90 giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'istituto prende a riferimento la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, che ha fissato la scadenza dello stato di emergenza al 31 luglio 2020: pertanto, la validità dei Durc *on line* che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa *ope legis* **fino al 29 ottobre 2020**.

(segue a pag.11)

(segue da pag. 10) Conseguentemente, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc on line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020, nell'ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere a una nuova interrogazione.

Ora, considerato che il Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020 ha esteso ulteriormente al 15 ottobre lo stato di emergenza Covid, la validità si estenderà ulteriormente.

L'INPS non si è ancora adeguata a tale **nuovo slittamento**, emanando un documento di prassi che tenga conto della scadenza originaria, ma è presumibilmente nei prossimi giorni verrà pubblicato un nuovo messaggio che tiene conto di quanto disposto dal DL approvato il 29 luglio dal Governo.

Conseguentemente tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto o che hanno richiesto un Durc *on line* con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, al momento possono sicuramente ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, con la consapevolezza che tale validità sarà ulteriormente estesa.

N.B. In ogni caso, **resta l'obbligo** in capo alle stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, ai fini della selezione del contraente o della stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. 76/2020, **di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità**, pertanto sono escluse dalla proroga al 29 ottobre.



CONTRIBUTI SOSPESI: RIPRESA DAL 31/7 AL 16/9

Con il messaggio n.2871 del 20 luglio 2020, l'Inps ha comunicato le modalità e le causali per i versamenti, entro il termine del 16 settembre 2020, o il 31 luglio 2020 (per le aziende del settore vivaistico) dei contributi sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Vediamo quindi, le principali indicazioni in sintesi, rimandando al provvedimento per quanto riguarda la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Aziende con dipendenti il pagamento deve essere effettuato tramite modello "F24", compilando la "Sezione INPS" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971 - N972 - N973). Le aziende beneficiarie della sospensione devono aver preliminarmente trasmesso la denuncia Uniemens entro le stesse scadenze.

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell'INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello "F24", ovvero ad un credito a favore dell'azienda o ad un saldo pari a zero.

Artigiani e commercianti. Sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020) che come indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020, hanno sofferto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione.

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate) (segue a pag. 12)

(segue da pag. 11) Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: "Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato e da utilizzare per il versamento.

Aziende che versano alla Gestione separata. I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies", entro il 31 luglio 2020.

I Committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il **16 settembre 2020**. La causale da indicare nel modello "F24" è CXX/C10.

<u>Aziende Agricole.</u> Alle aziende sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.

In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l'indicazione dell'importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello "F24" (codeline) per il versamento.



TRACCIABILIA' DEGLI ONERI DETRAIBILI 19%

A partire dal 1° gennaio 2020, ai fini della detrazione fiscale Irpef sulle spese indicate all'articolo 15 del TUIR, è obbligatorio il pagamento **mediante mezzi tracciabili**.

La norma introdotta dalla legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 679, legge n. 160/2019), pone questa nuova condizione (dal quale sono esclusi spese per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN). In particolare, la disposizione prevede che l'agevolazione spetti soltanto se il pagamento è stato realizzato con versamento bancario o postale o **mediante altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997 o carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi alternativi.

Non sono richiamate nel testo della norma e non sono assoggettate all'obbligo le spese che danno diritto ad una percentuale di detrazione diversa dal 19% e le spese deducibili.

Con la **risposta n. 230/E del 29 luglio 2020**, l'Agenzia delle entrate mette in chiaro che quel che conta ai fini del beneficio fiscale è che il pagamento sia tracciabile e sia garantita l'identificazione del suo autore al fine di consentire gli eventuali controlli dell'amministrazione finanziaria.

Infatti, i riferimenti della norma rispetto agli altri mezzi di pagamento ammessi per usufruire della detrazione devono essere **considerati indicativi e non esaustivi** delle tipologie accettate. Questa specifica dell'Agenzia delle Entrate, lascia campo aperto ad **altri metodi** che garantiscono la tracciabilità delle spese, **come le App associate a conti correnti bancari.**

Pagamenti con APP

In particolare, l'Istituto di moneta elettronica cui si fa riferimento nella risposta, fornisce agli utenti un'app che consente transazioni di denaro tramite *smartphone*, senza ricorrere a carte di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Occorre però inserire, per perfezionare il versamento, il codice Iban e il numero di cellulare. Un servizio con il quale in molti, ormai, effettuano spese nei negozi convenzionati, inviano denaro, pagano i bollettini della pubblica amministrazione tramite "pagoPA" e ricaricano il telefono.

Per aderire al servizio, occorre aprire un *account* e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni *account* è legato a un solo utente e uno specifico dispositivo mobile, in un sistema di rapporto univoco. L'Istituto traccia i pagamenti, come un *e-payment*, e le ricevute sono disponibili nella sezione del profilo dell'applicazione.

Sistemi come **Paypal o Satispay** consentono, quindi, di non perdere le detrazioni fiscali sulle spese per le quali è previsto l'obbligo di tracciabilità. Nella risposta n. 230 l'Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità che **dalle transazioni della app stessa** sia possibile garantire la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

La tracciabilità delle spese non esonera il contribuente dall'obbligo di conservare i documenti. Anche per i pagamenti effettuati tramite App collegate al conto corrente, il contribuente sarà tenuto a conservare ed esibire all'Amministrazione Finanziaria in caso di controllo, e al CAF e professionisti per l'apposizione del visto di conformità:

- il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;
- l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
- nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.



SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Anche quest'anno, a partire da **sabato 1 agosto** e fino al **31 agosto 2020**, scatta la **sospensione del decorso dei termini processuali (art.** 1 della Legge n.742/1969) con riferimento al:

- processo civile,
- processo amministrativo,
- processo tributario.

Ciò significa che, nel calcolo di un termine, non vanno considerati i giorni compresi nell'arco temporale relativo alla pausa estiva. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l'inizio dello stesso conto è differito alla fine del periodo di sospensione.

Ad esempio: se il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto: il conteggio dei 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto parte dal prossimo 1 settembre per finire il 30 ottobre. Se, invece, la notifica dell'avviso è arrivata il 19 luglio scorso, i prescritti 60 giorni andranno così calcolati: 12 giorni sono quelli che intercorrono dal 20 al 31 luglio, segue il fermo dei previsti 31 giorni tra l'1 e il 31 agosto, riprende il conteggio dei restanti 48 giorni a partire dal 1 settembre, per terminare quindi il 18 ottobre.

L'effetto della "pausa estiva" è un ricalcolo nel conteggio dei giorni:

- per la presentazione del ricorso: 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
- per la costituzione in giudizio del ricorrente: 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello,
- per la costituzione in giudizio della parte resistente: 60 giorni dalla notifica del ricorso,
- per fare appello: 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito,
- per depositare documenti: 20 giorni liberi prima dell'udienza,
- memorie illustrative: 10 giorni liberi prima dell'udienza,
- brevi repliche: 5 giorni liberi prima della data di trattazione,
- riassumere in giudizio: un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio.

La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione.

Attenzione al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento solo ai "termini processuali" e non anche ai termini meramente "amministrativi". Pertanto, la sospensione feriale non si applica, ad esempio,

- alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
- alle controversie in materia di lavoro.
- ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".

Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di "reclamo/mediazione");
- l'accertamento con adesione del contribuente; (segue a pag. 14)

(segue da pag.8) Per quest'anno, considerando la particolarissima situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si segnala un aspetto critico: la possibilità di cumulare più sospensioni. In particolare:

- 1. la sospensione Covid-19 prevista dal legislatore per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio per un totale di 64 giorni;
- 2. la sospensione ordinaria che caratterizza il procedimento di adesione e consistente in 60 più 90 giorni;
- 3. la **sospensione del periodo feriale** pari a 31 giorni nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto;

Per effetto di tutte queste sospensioni si potrà verificare che i termini per proporre un'azione (ricorso, appello eccetera) attraversino il periodo di agosto ovvero spirino proprio in tale mese. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/2020 (quesito 5.10) ha ritenuto cumulabile le tre sospensioni (covid, adesione e feriale). L'interpretazione della Corte di Cassazione invece è quella di ritenere che, mentre le sospensioni feriali possono cumularsi tra loro, la sospensione feriale non è cumulabile con altri tipi di sospensioni, avendo scopi e finalità diverse. Posto il divieto di cumulo, la Corte ha però recentemente ammesso che se il termine ordinario di impugnazione scade ad agosto (a seguito dello spostamento in avanti causato dell'altra sospensione) allora si applica anche la sospensione feriale.

Pertanto, nel caso in cui il termine di scadenza dell'atto sia successivo al 31 agosto, si suggerisce al contribuente o al difensore di non considerare la sospensione feriale, ciò al fine di evitare le possibili conseguenze per tardiva impugnazione.



ECOBONUS ACQUISO AUTO E MOTO

A partire dal 1 agosto e fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte dalla conversione in legge n.77/2020 del c.d. "Decreto Rilancio" (DL 34/2020 art. 44 comma 1-bis).

Con la conversione in legge infatti, è stata ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo che:

- potrà arrivare fino a 8 mila euro per l'acquisto con rottamazione,
- e fino a 5 mila euro per l'acquisto senza rottamazione.

All'ecobonus si potranno aggiungere altri sconti fino a 2 mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.

Alle tipologie M1 già previste, si aggiunge la fascia di veicoli con emissioni di C02 61/110 g/km appartenente alla classe ambientale **Euro 6** con prezzo di listino non superiore ai 40 mila euro.

Per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l'incentivo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per il 2021.

Dal 1 agosto inoltre si potranno prenotare online anche i contributi per l'acquisto dei due ruote senza dover consegnare un altro veicolo per la rottamazione.

Ricordiamo che dallo scorso 22 luglio era già stata attivata la prenotazione per i bonus due ruote con rottamazione.

<u>Auto.</u> L'agevolazione prevede un bonus che si traduce in uno sconto sul prezzo per le persone fisiche e giuridiche, che acquistano anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 con emissioni non superiori a 110 g/Km di CO2. (segue a pag. 16)

(segue da pag.15) Gli incentivi variano a seconda del livello di emissioni di CO2, e se si decide di rottamare o meno un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, o anche se nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1° agosto al 31 dicembre 2020) il veicolo supera i 10 anni di anzianità.

La novità rispetto all'esistente eco-bonus, riguarda il fatto che l'incentivo è valido oltre che per le auto a basse emissioni, anche per l'acquisto di una automobile **esclusivamente Euro 6** di ultima generazione (auto a benzina e gasolio).

Gli sconti applicati, variano anche a seconda se il contribuente decide di rottamare o meno un auto. Se si rottama un'auto, il bonus sarà pari a:

- **2.000 euro** se si acquistano veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2 (*in questo caso sono auto elettriche e ibride*);
- **1.500 euro** per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

Il contributo è subordinato ad uno sconto che deve essere effettuato dalla concessionaria e che deve essere **pari almeno a 2.000 euro.** Lo sconto totale può arrivare a 4.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2, e a 3.500 euro per le auto **Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km**.

Se non viene effettuata la rottamazione, il contributo si dimezza, scendendo a:

- 1000 euro nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;
- **750 euro** per l'acquisto di veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

In quest'ultimo caso, lo sconto del venditore deve essere **pari ad almeno 1.000 euro**, e il contributo totale sarà di 2.000 euro per le auto con emissioni fino a 60 g/Km di CO2, e di 1.750 euro per le auto Euro 6 con emissioni da 61 a 110 g/km.

Non tutti gli acquisti di auto beneficiano degli sconti sopra indicati. Principalmente l'agevolazione non vale per un acquisto di auto usate, il veicolo da acquistare deve essere nuovo di fabbrica, dovrebbero essere escluse le auto a "chilometri zero", ovvero le auto che pur non avendo mai circolato, sono già state immatricolate e quindi non sono nuove.

Il veicolo da acquistare (anche in leasing) deve essere di categoria **M1** cioè destinato al trasporto di persone, aventi almeno 4 ruote e al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. Sono **esclusi** dall'agevolazione gli altri veicoli di categoria M ovvero:

- di categoria M2 che comprende i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- di **categoria M3** relativa ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Sono anche esclusi tutti i veicoli appartenenti alle Categorie "N" che fanno riferimento ai veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote.

Il contributo spetta inoltre, solo se il prezzo di listino della nuova auto (risultante dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice) è inferiore a:

- 50.000 euro (Iva esclusa) per i veicoli con emissioni da 0 a 60 g/Km di CO2;
- 40.000 euro (Iva esclusa) per i veicoli con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km omologati in una classe non inferiore ad Euro 6.

Sono esclusi quindi tutti i modelli il cui prezzo sia superiore a questo.

Altro requisito necessario prevede che il veicolo che si va a rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, e in caso di acquisto in leasing, sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo, o a uno dei predetti familiari. In caso contrario non si potrà accedere all'agevolazione.

Escluse anche le auto ibride con emissioni superiori a 60 g/km.

(segue a pag.17)

(segue da pag.16)

Tipologie agevolate

Se si vuole acquistare una auto (benzina o gasolio) **euro 6**, si potrà beneficiare di uno sconto sempre sul nuovo di 1.750 euro senza rottamazione, e di 3.500 euro se si rottama un auto con più di 10 anni di vita. In questo caso il costo dell'auto (nuova) deve essere inferiore a 40.000 euro (Iva esclusa), e le emissioni di CO2 non devono superare i 110g/km.

Se invece si vuole acquistare una auto **ibrida o elettrica**, gli sconti salgono notevolmente rispetto ai precedenti, ma i requisiti sono conseguentemente più stringenti.

L'automobile che si vuole acquistare, deve in questo caso avere emissioni inferiori ai 60 g/km, e non può costare più di 50.000 euro (Iva esclusa). Sarà in ogni caso il concessionario che praticherà lo sconto totale.

Gli incentivi pur valendo sulle auto euro 6, non sono applicabili alle auto GPL o metano, in quanto anche se appartengono alle auto ecologiche, nessuna categoria di queste auto, rispetta i limiti previsti dalla legge per beneficiare dell'incentivo (emissioni CO2 superiori a 60 g/km).

Più sconti per ibridi/elettrici

Il nuovo contributo per i veicoli con **emissioni da 0 a 60** g/Km di CO2, è **cumulabile** a determinate condizioni, con l'ecobonus auto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (*Legge n.* 145/2018, art. 1, comma 1031).

Se si rottama un auto con almeno 10 anni di vita, avremo uno sconto che passa:

- da 6.000 euro a 10.000 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0-20 g/km;
- da 2.500 euro a 6.500 euro, per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km.

Senza la rottamazione, invece che di 4.000 (2.000 come contributo statale, e 2000 per lo sconto praticato dal venditore) l'incentivo sale di 2.000 euro (1.000 come contributo statale e 1.000 lo sconto del venditore).

Senza rottamazione il contributo potrà passare:

- da 4.000 euro a 6.000 euro di contributo, per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0-20 g/km;
- da 1.500 euro a 3.500 euro di contributo, per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 21 e 60 g/km.

Ricordiamo che oltre agli incentivi statali, le Regioni prevedono altri sconti per le auto a basse emissioni, che possono essere utilizzati solo dalle popolazioni residenti.

Tali agevolazioni in genere non sono a fondo perduto, e sono disponibili entro determinate scadenze.

Moto e scooter elettrici e ibridi

Dopo la conversione in Legge del decreto rilancio, sono diventate operative le misure che ridefiniscono i contributi dell'ecobonus per l'acquisto anche di **moto e scooter elettrici o ibridi**. Veicoli di **categoria** L, a due, tre o quattro ruote, ibridi o elettrici (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.). In tale ambito è stato introdotto un contributo del 30% del prezzo d'acquisto senza ricorrere alla rottamazione, aumentato al 40% il contributo già previsto con la rottamazione. Le percentuali del suddetto bonus sono le seguenti:

- 30% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro senza rottamazione;
- 40% del prezzo d'acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro con rottamazione.

E' già possibile prenotare sulla piattaforma online **ecobonus.mise.gov.it**, il contributo per l'acquisto con la rottamazione, mentre per il contributo senza rottamazione bisognerà attendere qualche giorno.



INPS: PASSAGGIO DAL PIN ALLO SPID

Con la circolare 87 del 17 luglio, l'Inps comunica il prossimo passaggio dal PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per la fruizione dei servizi web e fornisce le istruzioni relative alla fase transitoria che inizia il 1 ottobre 2020. Quindi, è consigliabile già da subito per chi deve richiedere le credenziali di accesso ai servizi INPS non perdere tempo a richiedere il PIN ma indirizzarsi direttamente verso lo SPID (richiedibile in tutti gli uffici postali - ulteriori informazioni su www.spid.gov.it)).

La circolare ricorda che dal 2012, attraverso il sistema di identificazione degli utenti con il codice PIN dedicato, l'Istituto ha iniziato da offrire sul web l'intera gamma dei servizi dalle domande telematiche per bonus, famiglie. indennità, pensioni ecc.

Successivamente, l'Istituto ha permesso l'accesso nei propri sistemi informatici anche con gli altri strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero:

- la Carta Nazionale dei Servizi,
- la Carta di Identità Elettronica e
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), rilasciato a cittadini e imprese dal 2016.

L'Istituto intende ora procedere allo switch-off dal PIN allo SPID in considerazione degli evidenti vantaggi di **semplificazione del rapporto dei cittadini con la pubblica Amministrazione** attraverso un unico sistema identificativo. Si ricorda che da marzo 2020 SPID è l'unico codice di accesso digitale ai servizi del Ministero del lavoro come "CLIC LAVORO".

Con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stato concordato di procedere a partire dal 1° ottobre 2020 come data a partire dalla quale non saranno più rilasciati PIN Inps.

Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, per i soli servizi loro dedicati.

Come detto la fase transitoria, avrà inizio il 1° ottobre 2020. Non è ancora stata fissata la data di cessazione totale.

Nel corso della fase di passaggio:

- non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID.
- i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Le modalità e i termini dello switch-off dal PIN allo SPID saranno resi noti sul sito Inps e sui social network, nonché attraverso la distribuzione di materiale informativo presso i propri uffici gli intermediari Agenzie per il lavoro e proprie Strutture territoriali, Poste Italiane ecc..



SMART WORKING: NUOVO MODELLO

Il Ministero del lavoro il 26 luglio ha comunicato, sul proprio sito con una faq, che dal 1 agosto la comunicazione dei dipendenti in *smart working*, (segue a pag. 19)

(segue da pag. 18) potrà essere effettuata senza l'invio dell'accordo individuale con il lavoratore. Dal 31 luglio infatti scade la modalità semplificata introdotta dai decreti di emergenza per il COVID 19 che prevede la decisione autonoma del datore di lavoro di far lavorare i dipendenti fuori sede, senza l'accordo individuale richiesto dalle regole ordinarie (legge 81/2017).

La comunicazione potrà continuare ad essere effettuate in modalità telematica sul sito ministeriale cliclavoro.gov.it e, pur con la prosecuzione dello stato di emergenza (prorogato il 29 luglio), il Ministero ha stabilito che: "Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza."

Nel modello il datore di lavoro autocertifica che "l'azienda che rappresento è in possesso degli accordi individuali dei lavoratori elencati nel file allegato alla presente comunicazione e si impegna ad esibirli per attività di monitoraggio e vigilanza." Il modello richiede inoltre i seguenti dati:

- Ragione sociale dell'azienda
- elenco lavoratori
- codice fiscale del rappresentante

In assenza di questo chiarimento si sarebbe reso necessario per moltissimi lavoratori attualmente in regime di smart working, di recarsi nelle sedi di lavoro per sottoscrivere in presenza l'accordo individuale.

Si ricorda che viste le motivazioni di forza maggiore imposte da un provvedimento di legge Dpcm 1° marzo 2020, il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità.

Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l'azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere per l'utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato.



Scadenziario di AGOSTO

N.B. E' in fase di presentazione il c.d. "Decreto di agosto" che dovrebbe prevedere un ulteriore **rinvio del termine di versamento** dei tributi precedentemente **sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio**. Per il momento la scadenza è fissata alla data del **16 settembre**, da effettuarsi in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate di eguale importo.

Il legislatore dovrebbe lasciare **inalterata** la **scadenza** del 16 settembre prossimo **per il 50% del debito** complessivo arretrato. Sarà però comunque possibile pagare la metà dell'importo a rate, ma nell'anno 2020. Invece, il pagamento del **residuo 50%** dovrebbe essere rinviato al successivo **anno 2021**.

Come ogni anno, per effetto della c.d. "Proroga di Ferragosto" (art. 3-quater del Dl 16/2012), gli adempimenti fiscali ed i versamenti da fare con F24 che scadono nel periodo 1 agosto – 20 agosto 2020, possono essere effettuati entro il 20 agosto 2020 senza alcuna maggiorazione. Per i versamenti con il modello F24, si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

13 agosto

Contributo a Fondo perduto: termine ultimo per l'invio delle istanze per la richiesta del Contributo a Fondo perduto previsto dall'art.25 del DL n.34/2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, potrà trasmettere l'istanza a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

20 agosto

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di luglio.

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Iva Liquidazione Trimestrale: scade oggi il versamento dell'Iva relativo al 2° trimestre 2020 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell'1%).

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di luglio.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps per Artigiani e Commercianti: scade oggi il versamento della 2° rata trimestrale relativa all'anno 2020 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a luglio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Autoliquidazione INAIL rateizzazione: scade il termine di versamento della 3° rata del premio INAIL relativo al saldo 2019 ed acconto 2020, risultante da autoliquidazione.

Versamenti IVA: versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Versamenti Inps relativi a Redditi 2020 (soggetti ISA): i contribuenti tenuti all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, se non effettuato entro il 20 luglio, possono effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, sul reddito eccedente il minimale, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti IRPEF e IRAP relativi a Redditi 202 (soggetti ISA): i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRPEF e dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, se non effettuato entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% al 20 agosto.

Versamenti IVIE e IVAFE relativi a Redditi 2020 (soggetti ISA): i contribuenti persone fisiche, residenti in Italia che detengono all'estero immobili o attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IVIE e dell'IVAFE dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, se non effettuato entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti IRES e IRAP relativi a Redditi 2020 (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) (soggetti ISA): entro oggi, i contribuenti (persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati), possono effettuare il versamento in un'unica soluzione o come 1° rata dell'IRES dell'IRAP dovuti a titolo di saldo per il 2019 e di 1° acconto per il 2020, se non effettuato entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Camera di commercio (soggetti ISA): versamento del diritto camerale dovuto per il 2020 (codice tributo 3850) possono effettuare il versamento, se non effettuato entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Versamenti Cedolare secca (soggetti ISA): entro oggi i Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento in unica soluzione o come prima rata della "cedolare. secca", a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, se non effettuato entro il 20 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto.

Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione IRAP 2020): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,51%;
- -se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2020), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,51%;
- -se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,18%.

26 agosto

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.

31 agosto

Contratti di locazione: versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/8/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Contribuenti non titolari di partita IVA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2020 che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 30/6/2020 (la 2° rata l'hanno versata il 30/7/2020), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,66%;
- -se effettuano il primo versamento entro il 30/7/2020, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.